

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 10 del 10 Aprile 2020

Lo staff di TuttoCamere.it

*dove e come è possibile
e nonostante tutto*

*augura a tutti i navigatori una
serena Pasqua!!*

1. D.L. N. 23/2020 - Pubblicato il c.d. "Decreto liquidità"- Dettate misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese - Interventi per i settori di rilevanza strategica - Interventi in materia di salute, lavoro la giustizia

E' stato pubblicato, in edizione straordinaria sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 8 aprile 2020, il **Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23**, recante "**Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali**".

Il decreto interviene in sostegno alle imprese in difficoltà con misure specifiche su cinque principali ambiti:

- 1) **Accesso al credito**, sostegno alla liquidità, all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti;
- 2) Misure per **garantire la continuità delle aziende**;
- 3) **Rafforzamento dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica** e degli obblighi di trasparenza in materia finanziaria;
- 4) **Misure fiscali e contabili**;
- 5) **Ulteriori disposizioni**.

Il decreto consta di **44 articoli** e si suddivide in **6 Capi**.

- **CAPO I** - Misure di accesso al credito per le imprese (artt. 1 - 3);
- **CAPO II** - Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza Covid-19 (artt. 4 - 14);
- **CAPO III** - Disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica (artt. 15 - 17);
- **CAPO IV** - Misure fiscali e contabili (artt. 18 - 35);
- **CAPO V** - Disposizioni in materia di termini processuali e procedurali (artt. 36 - 37);
- **CAPO VI** - Disposizioni in materia di salute e di lavoro (artt. 38 - 44).

Da un lato si cerca di **dare una boccata d'ossigeno alle imprese**, iniettando liquidità nelle loro casse (si parla di uno stanziamento che arriverà complessivamente fino a 400 miliardi di euro). Dall'altro si prosegue con la **sospensione** di alcuni **adempimenti fiscali**, e si dettano nuove misure per la crisi d'impresa e la continuità aziendale nell'emergenza Covid-19.

Nel complesso degli interventi necessari per fronteggiare l'impatto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sul sistema economico e produttivo italiano, il decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 – come fa osservare Assonime - introduce alcune importanti **misure per preservare la continuità dell'impresa ed evitare il determinarsi, nei prossimi mesi, di un numero eccessivo di fallimenti**.

Gli interventi diretti a salvaguardare la continuità incidono sulle disposizioni del Codice civile che regolano gli effetti delle perdite sull'operatività delle società di capitali, i finanziamenti alle società di capitali in fase di crisi e i criteri generali di redazione del bilancio d'esercizio.

In particolare, essi riguardano:

- la sospensione della disciplina della riduzione del capitale per perdite e della causa di scioglimento della società per perdite rilevanti del capitale (art. 6);
- la sospensione della regola della postergazione del finanziamento soci e dei finanziamenti infragruppo effettuati in condizioni di squilibrio patrimoniale (art. 8);
- la possibilità di operare la valutazione delle voci secondo la prospettiva della continuità aziendale, quando tale situazione sussisteva prima del manifestarsi della crisi (art. 7).

Le misure dirette a **contenere il numero dei fallimenti** prevedono importanti deroghe temporanee alla legge fallimentare, volte ad evitare l'estromissione dal mercato di imprese sane colpite dai gravi effetti economici della diffusione del virus, liquidazioni inefficienti per i creditori in un mercato già perturbato e il collasso del sistema dell'amministrazione della giustizia. In particolare, le nuove norme prevedono:

- l'improcedibilità dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento e delle altre procedure basate sullo stato di insolvenza fino al 30 giugno (art. 10);
- il differimento dei termini di esecuzione delle procedure di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione dei debiti in corso (art. 9);
- il rinvio dell'entrata in vigore del Codice della crisi (art. 5).

Tutte le misure hanno carattere straordinario e temporaneo e **sono in vigore dal 9 aprile 2020**.

LINK:

[Per una approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del D.L. n. 23/2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare direttamente il testo del D.L. n. 23/2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per una panoramica delle misure economico-finanziarie illustrate nel comunicato stampa del Governo clicca qui.](#)

Tra le tantissime novità introdotte dal decreto-legge, abbiamo scelto di approfondire alcuni argomenti che illustriamo nei punti che seguono.

1.1. D.L. N. 23/2020 - Rinviata al 1° settembre 2021 l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

L'articolo 5, procedendo alla modifica del comma 1, dell'art. 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, prevede che tale decreto **entri in vigore il 1° settembre 2021**, "salvo quanto previsto al comma 2".

Il Codice sarebbe dovuto entrare in vigore il 15 agosto 2020, nel pieno dell'emergenza economica derivante dalla diffusione del Covid-19.

Il **decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9** aveva già differito **al 15 febbraio 2021** l'entrata in vigore delle misure di allerta previste dal Codice stesso, per evitare che un eccessivo numero di imprese ricadesse nell'ambito di applicazione di tali misure.

L'articolo 5 del decreto-legge n. 23/2019 riallinea i termini di entrata in vigore delle misure di allerta e del Codice della crisi, rinviando l'applicazione di tutte le nuove disposizioni **al 1° settembre 2021**.

In un quadro macroeconomico devastante derivante dall'epidemia di Covid-19, l'opportunità di disporre il **rinvio integrale dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 14 del 2019**, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza – come si legge nella relazione illustrativa - **appare evidenziata da una nutrita serie di considerazioni**.

La **prima** si riferisce a quella che costituisce la novità più rilevante del Codice, e cioè il sistema delle c.d. "misure di allerta", volte a provocare l'emersione anticipata della crisi delle imprese.

Il sistema dell'allerta, infatti, è stato concepito nell'ottica di un quadro economico stabile e caratterizzato da oscillazioni fisiologiche, all'interno del quale, quindi, la preponderanza delle imprese non sia colpita dalla crisi, e nel quale sia possibile conseguentemente concentrare gli strumenti predisposti dal codice sulle imprese che presentino criticità.

In una situazione in cui l'intero tessuto economico mondiale risulta colpito da una gravissima forma di crisi, invece, **gli indicatori non potrebbero svolgere alcun concreto ruolo selettivo**, finendo di fatto per mancare quello che è il proprio obiettivo ed anzi generando effetti potenzialmente sfavorevoli.

La **seconda** si riferisce a quella che la filosofia di fondo del Codice e cioè quella di operare nell'ottica di un quanto più ampio possibile **salvataggio delle imprese e della loro continuità**, adottando lo strumento liquidatorio (quello che ancora oggi è definito fallimento) come *extrema ratio*, cui ricorrere in assenza di concrete alternative. Risulta tuttavia evidente che in un ambito economico in cui potrebbe maturare una crisi degli investimenti e, in generale, delle risorse necessarie per procedere a ristrutturazioni delle imprese, il Codice finirebbe per mancare incolpevolmente il proprio traguardo.

La **terza** si collega alla scarsa compatibilità tra uno strumento giuridico nuovo ed una situazione di sofferenza economica nella quale gli operatori più che mai hanno necessità di percepire una stabilità a livello normativo, e di non soffrire le incertezze collegate ad una disciplina in molti punti inedita e necessitante di un approccio innovativo. Risulta, quindi, opportuno che l'attuale momento di incertezza economica venga affrontato con uno strumento comunque largamente sperimentato come la Legge Fallimentare, in modo da rassicurare tutti gli operatori circa la possibilità di ricorrere a strumenti e categorie su cui è maturata una consuetudine.

La data di entrata in vigore è stata quindi di fatto spostata di un anno. Nel contempo tutti gli operatori avranno a disposizione un anno di tempo in più per procedere all'approfondimento degli aspetti più innovativi del Codice, come eventualmente modificato dal Decreto Correttivo attualmente in fase finale di predisposizione.

Da ultimo – come si sottolinea nella relazione - il differimento consentirà di allineare il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza alla emananda normativa di attuazione della Direttiva UE 1023/2019 in materia di ristrutturazione preventiva delle imprese.

1.2. D.L. N. 23/2020 - Disposizioni in materia di capitale sociale - Sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione e della liquidazione dell'impresa

L'articolo 6 stabilisce che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e **fino alla data del 31 dicembre 2020** non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482 bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482 ter del codice civile. Per lo stesso periodo **non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale** di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile".

La norma è chiaramente tesa ad evitare che le perdite di capitale, dovute alla crisi da Covid-19, pongano gli amministratori di un numero elevato di imprese nell'alternativa tra l'immediata **messaggio in liquidazione delle società**, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti, e il rischio di **esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa** ai sensi dell'articolo 2486 del Codice civile.

Si prevede in concreto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino alla data del 31 dicembre 2020, non si applicano gli articoli del Codice civile 2446, commi secondo e terzo, 2447 (per le Spa), 2482 bis, commi quarto, quinto e sesto e 2482-ter (per le Srl) **in materia di riduzione del capitale per perdite e riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale**.

Per lo stesso periodo non opera la causa di **scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale** di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545 duodecies del codice civile.

Questa normativa viene disapplicata in quanto alla sua base sta il principio della sanzionabilità del fenomeno della cosiddetta sottocapitalizzazione.

Nell'attuale situazione emergenziale – scrive Angelo Busani su Il Sole 24Ore – "la perdurante applicazione di questa normativa costituirebbe un evidente disincentivo al coinvolgimento dei soci nella raccolta di risorse finanziarie utili alla continuazione aziendale".

Resta invece ferma la previsione in tema di **informativa ai soci**, peraltro prevista, per la società per azioni, dall'art. 58 della Direttiva 1132/2017.

1.3. D.L. N. 23/2020 - Disposizioni temporanee sui criteri di redazione del bilancio

L'articolo 7 reca "**Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio**", stabilendo che nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, "la valutazione delle voci **nella prospettiva della continuità dell'attività** di cui all'articolo 2423 bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente".

Al fine di evitare che gli effetti della crisi economica derivanti da Covid-19 possano determinare un impatto negativo anche sui criteri di valutazione delle poste del bilancio d'esercizio delle imprese che seguono le regole del Codice civile, l'articolo 7 del decreto prevede che nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci può comunque essere effettuata **nella prospettiva della continuità aziendale**, quando tale presupposto risultava sussistente nell'ultimo bilancio d'esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020.

Analoga regola, e cioè la possibilità di valutare le voci in prospettiva di continuità aziendale, si applica anche ai **bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati**.

Secondo la relazione illustrativa, queste previsioni si giustificano per la necessità di **neutralizzare gli effetti devianti dell'attuale crisi economica** conservando ai bilanci una concreta e corretta valenza informativa anche nei confronti dei terzi, consentendo alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità di conservare tale prospettiva.

Il criterio di valutazione utilizzato dall'impresa **deve essere in ogni caso specificamente illustrato nella nota informativa**, anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

La norma mira, quindi, a favorire la tempestiva approvazione dei bilanci delle imprese (in quanto anche nel contesto attuale tale approvazione mantiene un'essenziale funzione informativa), consentendo alle imprese di affrontare le difficoltà dell'emergenza Covid-19 con una chiara rappresentazione della realtà, operando una riclassificazione con riferimento alla situazione fisiologica precedente all'insorgere dell'emergenza medesima.

Il dato temporale di riferimento è stato **collegato alla situazione esistente al 23 febbraio 2020**, e cioè alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all'emergenza (decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13) ed al conseguente maturarsi degli effetti di crisi economica.

Resta, naturalmente, ferma la previsione di cui all'art. 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ha prorogato di sessanta giorni il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020.

1.4. D.L. N. 23/2020 - Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione

L'articolo 9 reca "**Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione**".

L'attuale situazione di crisi – si legge nella relazione illustrativa - genera concreti rischi anche in relazione alla sopravvivenza dei tentativi di soluzione della crisi di impresa alternativa al fallimento promossi in epoca anteriore al palesarsi dell'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19.

In questo caso, procedure di concordato preventivo o accordi di ristrutturazione aventi concrete possibilità di successo prima dello scoppio della crisi epidemica potrebbero risultare irrimediabilmente compromesse, con ricadute evidenti sulla conservazione di complessi imprenditoriali anche di rilevanti dimensioni.

Allo scopo di neutralizzare questa prospettiva, la norma in esame prevede una serie di interventi inerenti le procedure di concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione, consistenti, in sintesi:

1) nella proroga dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione che **abbiano già conseguito con successo l'omologa da parte del tribunale al momento dell'emergenza epidemiologica**, aventi scadenza nel periodo fra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021;

2) in relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione ancora **pendenti alla data del 23 febbraio 2020**, nella possibilità per il debitore di ottenere dal Tribunale un nuovo termine per elaborare *ex novo* una proposta di concordato o un accordo di ristrutturazione;

3) sempre in relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020, nella possibilità per il debitore di optare per una soluzione più snella, consistente nella modifica unilaterale dei termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell'accordo;

4) nella introduzione di un nuovo termine "secco" di novanta giorni di cui si può avvalere il debitore cui sia stato concesso, alternativamente, termine ai sensi dell'art. 161, comma sesto, l. fall. (c.d. "preconcordato" o "concordato in bianco") o termine ai sensi dell'art. 182 *bis* comma settimo l. fall.

La **prima misura** si traduce in una **proroga di sei mesi** dei termini di adempimento in scadenza nel periodo che va **dal 23 febbraio al 31 dicembre 2021**.

La **seconda misura** permette al debitore di presentare sino all'udienza fissata per l'omologa del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, una **istanza per la concessione di un termine non superiore a 90 giorni finalizzato alla presentazione di una proposta di concordato o di un nuovo accordo di ristrutturazione**, nei quali il debitore possa tenere conto dei fattori economici sopravvenuti per effetto della crisi epidemica.

La **terza misura** ha carattere più snello e consiste nella possibilità per il debitore di modifica unilaterale dei termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell'accordo di ristrutturazione. La modifica viene veicolata tramite una memoria che deve contenere l'indicazione dei nuovi termini – non superiori di sei mesi rispetto a quelli originariamente indicati – e deve essere accompagnata dalla documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini.

La **quarta misura**, di cui si occupano gli ultimi due commi della previsione, si traduce in una dilatazione di novanta giorni della concessione del termine di cui agli articoli 161, comma sesto e 182 *bis*, comma settimo, del R.D. n. 267/1942, accessibile al debitore per i quali gli originari termini siano in scadenza senza possibilità di ulteriori proroghe.

L'istanza deve indicare gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemiologica Covid-19.

1.5. D.L. N. 23/2020 - Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito su tutto il territorio nazionale fino al 30 aprile 2020

In questo periodo di decretazione d'urgenza, volta ad adottare via via norme necessarie per contrastare la diffusione del virus COVID-19 e, al contempo, a contenere le conseguenze negative sull'economia, è stata disposta **la sospensione dei termini di scadenza di cambiali, vaglia cambiari e di ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva.**

Facciamo subito una precisazione. **Due sono i periodi che devono essere presi in considerazione:**

- 1) il periodo che va **dal 22 febbraio all' 8 marzo 2020**, periodo in cui ha operato il D.L. n. 9/2020;
- 2) il periodo che va **dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020**, periodo in cui opera il D.L. n. 23/2020.

1. D.L. N. 9/2020

Il **comma 5, dell'articolo 10** (rubricato "Misure urgenti in materia di sospensione dei termini e rinvio delle udienze processuali"), **del Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020** (recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19") stabilisce che "i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel **periodo che va dal 22 febbraio 2020 e fino al 31 marzo 2020**, relativi a cambiali, vaglia cambiari e ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, **sono sospesi per lo stesso periodo**".

La norma si inserisce nell'ambito delle *"misure non solo di contrasto alla diffusione del virus COVID-19, ma anche di contenimento degli effetti negativi che esso sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale"*.

Per **l'individuazione dei soggetti nei cui riguardi opera la sospensione**, il decreto-legge ha fatto rinvio al **comma 4**, ovvero *"ai soggetti che alla data di entrata in vigore del detto decreto erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020"*, all'epoca unica "zona rossa" nella quale si era ritenuto necessario adottare misure di contenimento del virus COVID-19.

Lo stesso decreto, con il chiaro intento di estendere la sospensione dei termini a tutte le zone alle quali progressivamente venivano estese le misure emergenziali, ha previsto la possibilità di una rimodulazione dell'ambito applicativo della norma prevedendo l'aggiornamento dell'elenco dei Comuni di cui all'allegato 1 o l'individuazione di "ulteriori comuni" con diverso provvedimento (art. 10 comma 18).

Successivamente, il D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 ha *"ritenuto necessario procedere a una rimodulazione delle aree"* nonché ad individuare ulteriori misure, stabilendo la cessazione degli effetti del D.P.C.M. 1° marzo 2020 come conseguenza della sua integrale sostituzione.

Il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 ha poi **esteso all'intero territorio nazionale** le misure previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020.

Si è così passati da una individuazione su base comunale e provinciale ad un'individuazione su base nazionale: la zona protetta è stata estesa a tutta Italia e, di conseguenza, **la norma in commento trova ora applicazione per l'intero territorio nazionale.**

Lo stesso Ispettorato Nazionale del Lavoro – ricorda il Notariato - con circolare n. 2179 dell'11 marzo 2020 con riferimento all'articolo 10, del D.L. n. 9/2020, richiamando il comma 18 del medesimo articolo, espressamente afferma che le misure di cui all'art. 10 comma 4 del D.L. n. 9/2020 *"inizialmente limitate ai soli comuni di cui all'allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020, sono state estese per effetto del D.P.C.M. 8 marzo 2020 a tutti gli altri comuni della Regione Lombardia e ai comuni delle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbania-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia a decorrere dal 9 marzo fino al 31 marzo, nonché a tutto il territorio nazionale dal 10 marzo al 31 marzo 2020, in forza del D.P.C.M. 9 marzo 2020"*.

La sospensione riguarda i protesti dei titoli di credito. I titoli di credito protestabili sono:

- **il pagherò o vaglia cambiario;**
- **la cambiale tratta;**
- **gli assegni bancari e circolari.**

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 9/2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare la nota del Consiglio Nazionale del Notariato clicca qui.](#)

2. D.L. N. 23/2020

L'articolo 11 del c.d. "Decreto Liquidità" detta disposizioni in merito alla "**Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito**".

Al comma 1 si stabilisce che "*Fermo restando quanto previsto al comma 2 e 3, i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a **vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore della presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente***".

Nel successivo **comma 2**, si stabilisce che "*L'assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione. La sospensione di cui al comma 1 opera su:*

a) i termini per la presentazione al pagamento;

b) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;

c) i termini previsti all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 386, nonché all'articolo 9-bis, comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990;

d) il termine per il pagamento tardivo dell'assegno previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge n. 386 del 1990".

Nel successivo **comma 3** si stabilisce che "*Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'articolo 10, comma 5, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, nel **periodo compreso tra il 22 febbraio 2020 e l'8 marzo 2020***".

Nel **comma 4** si stabilisce, infine, che "*I protesti o le constatazioni equivalenti **levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al Prefetto di cui all'articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386***".

L'articolato sostanzialmente **estende a tutto il territorio nazionale - dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020** – il contenuto dell'art. 10 comma 5 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, che viene abrogato, fermi restando gli effetti prodotti nel periodo compreso tra il 22 febbraio 2020 e l'8 marzo 2020.

Inoltre, le nuove disposizioni – come si legge nella relazione illustrativa - chiariscono, dandone una interpretazione autentica, il contenuto dell'articolo abrogato con specifico riferimento agli **assegni bancari e postali**, a beneficio di tutti gli attori coinvolti nell'utilizzo e nella gestione di tali titoli di credito (banche, Poste, pubblici ufficiali incaricati di elevare il protesto, traenti e beneficiari degli assegni).

Si introduce, in generale, la **sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito emessi prima dell'entrata in vigore del decreto**.

Con riguardo agli **assegni bancari e postali**, si sospende il termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario. Ciò non impedisce – come si legge ancora nella relazione illustrativa - ai beneficiari, che desiderino e siano in grado di farlo, di presentare il titolo al pagamento in pendenza della sospensione. Il titolo continua pertanto a essere pagabile dal trattario nel giorno di presentazione qualora vi siano i fondi disponibili sul conto del traente; tuttavia, nell'ipotesi di difetto di provvista, varrà anche per il traente la sospensione della presentazione con conseguente temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell'assegno. In tale contesto non verrà quindi inviato il preavviso di revoca per gli assegni privi di provvista nel periodo di sospensione; se l'avviso di revoca è già stato inviato, il termine di 60 giorni per l'esecuzione del pagamento tardivo è sospeso.

Tutti gli elementi necessari per determinare la possibilità o meno di procedere al pagamento del titolo (quali, ad esempio, la disponibilità dei fondi, la mancanza di autorizzazione) nonché quelli da considerare per ulteriori azioni (es. protestabilità o meno), **verranno quindi valutati al termine del periodo di sospensione**.

Si sospende, inoltre, la **trasmissione alle Camere di Commercio da parte dei pubblici ufficiali dei protesti e delle constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino al 9 aprile 2020** (data di entrata in vigore del presente provvedimento); ove già pubblicati le Camere di commercio **provvedono d'ufficio alla loro cancellazione**.

Con riferimento allo stesso periodo sono sospese anche le informative al Prefetto di cui all'art. 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386; anche eventuali segnalazioni già inviate alla Centrale di allarme interbancaria dovranno essere cancellate a cura dell'intermediario che le ha effettuate.

Al termine del periodo di sospensione le banche riavviano l'iter funzionale al pagamento del titolo.

1.6. D.L. N. 23/2020 - Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

L'articolo 26, procedendo alla sostituzione del comma 1-bis dell'art. 17 del D.L. n. 124/2019, convertito dalla L. n. 157/2019, stabilisce che, al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il **pagamento dell'imposta di bollo** può essere effettuato, **senza applicazione di interessi e sanzioni**:

a) **per il primo trimestre**: nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, **qualora** l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno **sia inferiore a 250 euro**;

b) **per il primo e secondo trimestre**: nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, **qualora** l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno **sia inferiore complessivamente a 250 euro**.

Ricordiamo che il comma 1-bis, introdotto dalla L. n. 157/2019, di conversione del D.L. n. 124/2019, recitava: *"Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, nel caso in cui gli importi dovuti **non superino il limite annuo di 1.000 euro**, l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto **con due versamenti semestrali**, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno"*.

La nuova norma **modifica il calendario delle scadenze per il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche**, ma ad alcune condizioni.

Nel caso in cui l'ammontare dell'imposta di bollo (di importo pari a 2 euro) dovuta per le **fatture elettroniche emesse nel primo trimestre** solare dell'anno sia di importo **inferiore a 250 euro** (ma l'importo complessivo dell'imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro), il versamento potrà essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa alle fatture emesse **nel secondo trimestre dell'anno**, e quindi **entro il 20 luglio**.

Nel caso in cui, invece, considerando anche l'imposta dovuta per le fatture emesse nel **secondo trimestre 2020**, l'importo complessivo da versare resta **inferiore a 250 euro**, il versamento dell'imposta relativa al primo e secondo trimestre potrà essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel **terzo trimestre dell'anno di riferimento** e quindi **entro il 20 ottobre**.

1.7. D.L. N. 23/2020 - Disposizioni in materia di processo tributario e di notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato

L'articolo 29 reca *"Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attività del contenzioso degli enti impositori"* e, al **comma 1**, prevede che gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni e le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, saranno tenuti a **notificare e depositare gli atti** successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, **esclusivamente con le modalità telematiche** stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai successivi decreti attuativi.

Con tale disposizione, al fine di agevolare la digitalizzazione anche degli atti giudiziari la cui controversia è stata avviata dalle parti con modalità cartacee, si prevede **l'obbligo per dette parti di depositare gli atti successivi e notificare i provvedimenti giurisdizionali tramite modalità telematiche**.

Con il successivo **comma 2** viene introdotto, all'articolo 16 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*), il comma 1-ter, secondo il quale, la **sanzione irrogata**, anche attraverso la comunicazione contenuta nell'invito al pagamento di cui all'articolo 248, dovrà essere **"notificata a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata, nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione del domicilio, è depositata presso l'ufficio"**.

Questa nuova disposizione consente agli Uffici giudiziari di notificare gli atti sanzionatori derivanti da omesso o parziale pagamento del contributo unificato tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, in mancanza di tale indicazione, mediante il deposito presso l'ufficio di Segreteria delle Commissioni tributarie o la cancelleria competente.

La suddetta notifica PEC è consentita anche qualora l'irrogazione della sanzione sia contenuta nell'invito al pagamento di cui all'articolo 248 dello stesso Decreto.

La nuova procedura telematica permette – come si legge nella relazione illustrativa - di completare il flusso informatico delle spese di giustizia collegate a processi giurisdizionali digitali già obbligatori, oltre che generare un risparmio di spese postali nel bilancio dello Stato.

La ratio della norma – si legge ancora nella relazione - tende a valorizzare il ruolo del difensore e il relativo domicilio eletto non solo per le notifiche processuali ma anche per la ricezione degli atti relativi alle spese di giustizia. Sarà il difensore a garantire al suo assistito la conoscibilità degli atti notificati in base al mandato ricevuto (Cfr. Corte Costituzionale, Sent. 29 marzo 2019, n. 67)".

1.8. D.L. N. 23/2020 - Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro

Secondo quanto stabilito dall'**articolo 30**, al fine di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro, il **credito d'imposta** di cui all'art. 64 del D.L. n. 18/2020, previsto per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, trova applicazione secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti, anche **per le spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori** dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, dovranno essere stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta in questione.

La disposizione **estende le tipologie di spese ammesse** al credito d'imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020 includendo quelle relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all'acquisto e all'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi).

Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.

Il secondo e il terzo periodo della disposizione confermano che il credito d'imposta è attribuito a ciascun beneficiario, fino all'importo massimo di 20.000 euro, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, e comunque nel limite di spesa fissato in 50 milioni di euro.

1.9. D.L. N. 23/2020 - Precisazioni sul PIN semplificato rilasciato dall'INPS

L'**articolo 35** prevede che, fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e per l'intero periodo ivi considerato, l'INPS è autorizzato a rilasciare le proprie identità digitali (PIN INPS) in maniera semplificata acquisendo telematicamente gli elementi necessari all'identificazione del richiedente, ferma restando la verifica con riconoscimento diretto, ovvero riconoscimento facciale da remoto, una volta cessata l'attuale situazione emergenziale.

La disposizione consente, pertanto all'INPS di rilasciare le proprie identità digitali (PIN INPS) in maniera semplificata, mediante **acquisizione telematica degli elementi necessari all'identificazione del richiedente**, posticipando al termine dell'attuale stato emergenziale la verifica con riconoscimento diretto, ovvero con riconoscimento facciale da remoto.

1.10. D.L. N. 23/2020 - Procedimenti amministrativi ed atti amministrativi in scadenza pendenti dal 23 febbraio 2020 - Sospesi i termini sino al 15 maggio 2020

Secondo quanto stabilito dall'**articolo 37**, il termine del 15 giugno 2020, previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del D.L. n. 18 del 2020, è **prorogato al 15 maggio 2020**.

Ricordiamo che l'**articolo 103 del D.L. n. 18/2020** reca disposizioni in merito alla "**Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza**".

Il **comma 1** prevede la **sospensione fino al 15 aprile 2020** tutti i termini (ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi) relativi allo svolgimento di procedimenti

amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, **pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data**, al fine di evitare che la P.A., nel periodo di riorganizzazione dell'attività lavorativa in ragione dello stato emergenziale, incorra in eventuali ritardi o nel formarsi del silenzio significativo.

Il **comma 5** prevede, invece, la **sospensione dei termini** dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni pubbliche, compresi quelli relativi al personale in regime di diritto pubblico, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, **fino al 15 aprile 2020**. **Il termine del 15 aprile 2020 viene ora prorogato al 15 maggio 2020**.

1.11. D.L. N. 23/2020 - Domande per la Cassa integrazione in deroga esenti da imposta di bollo

Il **comma 3 dell'articolo 41** prevede che le domande presentate ai sensi del comma 4 dell'articolo 22 del D.L. n. 18 del 2020 **sono esenti da imposta di bollo**.

Ricordiamo che il citato articolo 22 del D.L. n. 18/2020 reca nuova disposizione, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il riconoscimento, per alcune categorie di lavoratori per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, della **Cassa integrazione salariale in deroga**, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.

La nuova disposizione prevede che **le domande da presentare alla Regione e alle Province autonome**, per ottenere la concessione di tale trattamento e successivamente la erogazione delle prestazioni da parte dell'INPS, **sono esenti da imposta di bollo**.

2. D.L. N. 18/2020 - LE ASSEMBLEE 2020 - Monitoraggio di Assonime delle prassi delle società quotate - Aggiornamento

Assonime sta monitorando le scelte delle società in merito alle applicazioni delle misure previste dal decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18, che hanno opportunamente garantito una **maggiore flessibilità nei tempi di convocazione dell'assemblea** e consentito lo **svolgimento di assemblee senza la partecipazione fisica degli azionisti**.

I dati raccolti – aggiornati al 3 aprile 2020 - confermano l'interesse delle società verso l'adozione delle misure previste dal decreto, al fine di conciliare l'esigenza di continuità della vita societaria con l'intento di evitare rischi per la salute pubblica, salvaguardando al contempo i diritti fondamentali degli azionisti.

Quasi tutte le società che hanno chiuso l'esercizio al 31 dicembre 2019 e che devono pertanto tenere l'assemblea ordinaria entro il 30 giugno (194 su un totale di 216 società) hanno fornito aggiornamenti sulla data dell'assemblea tenendo conto delle novità introdotte dal decreto-legge, mediante comunicato stampa, nell'avviso di convocazione (nei casi in cui lo hanno pubblicato dopo l'approvazione del decreto) o con una integrazione dell'avviso già pubblicato prima di quella data.

Tra queste, 66 hanno spostato in avanti la data inizialmente prevista, 19 hanno indicato espressamente tale intenzione, senza indicare ancora la nuova data, mentre 109 hanno confermato la data inizialmente prevista, alcune riservandosi comunque la possibilità di uno spostamento o di una modifica delle modalità di intervento in assemblea alla luce dell'evoluzione della situazione.

Circa due terzi delle società che hanno spostato la data dell'assemblea ha usufruito della possibilità offerta dal decreto di superare la scadenza di fine aprile, rispettivamente a favore del mese di maggio (28 società) e giugno (16 società). Negli altri casi le società hanno previsto uno spostamento minimo, con nuova data fissata nel medesimo mese della data precedentemente prevista.

In base alle informazioni finora disponibili – si legge ancora nel comunicato - la maggior parte delle assemblee si terranno nel mese di aprile (90 società) e maggio (65 società), mentre sono poche le società che hanno tenuto l'assemblea nel mese di marzo (3 società) o che hanno posticipato la data dell'assemblea a giugno (17 società).

Le società che hanno comunicato le modalità di svolgimento dell'assemblea tenendo conto delle previsioni del decreto sono ad oggi 118, di cui 117 hanno optato per il **ricorso esclusivo al rappresentante designato**, cui possono essere conferite deleghe sia secondo la procedura tipica di questa forma di rappresentanza sia secondo le procedure della delega ordinaria; una società ha previsto l'uso esclusivo di mezzi di telecomunicazione.

Le società stanno prevedendo in misura crescente che i soggetti legittimati (presidente, segretario/notaio, componenti degli organi di amministrazione e controllo, il rappresentante designato in

via esclusiva, il revisore) potranno partecipare, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione.

Dagli avvisi che già tengono conto del decreto emerge che alcune società stanno predisponendo – in via volontaria – alcune misure per assicurare la funzionalità a quei diritti che sono volti a tutelare l'esercizio informato del voto a fronte delle eccezionali limitazioni alla loro presenza fisica nell'adunanza assembleare. Alcuni avvisi di convocazione recano, in tal senso, alcuni accorgimenti sulle questioni relative alla presentazione delle proposte sulle materie all'ordine del giorno e del diritto di ricevere risposte alle domande eventualmente poste prima dell'assemblea.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

3. D.L. N. 18/2020 - ADEMPIMENTI IN CAMPO AMBIENTALE E ALTRE SCADENZE FISSATE AL 30 APRILE - Disposta la proroga al 30 giugno 2020

E' stato pubblicato, in edizione straordinaria sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, il **Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18**, recante "**Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19**".

L'articolo 113 detta disposizioni in merito al "**Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti**", che a legislazione vigente scadrebbero il 30 aprile 2020, al 30 giugno 2020. In concreto, sono **prorogati al 30 giugno 2020** i seguenti termini di:

- a) **presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)** di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;
 - b) **presentazione della comunicazione annuale**, da parte dei produttori alle Camere di Commercio, dei dati relativi alle **pile e accumulatori** immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonché della **trasmissione all'ISPRA**, da parte del Centro di coordinamento, dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di **pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli**, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;
 - c) **presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione** di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49, **da parte dei titolari degli impianti di trattamento dei RAEE** (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) in merito alle quantità di RAEE trattate;
 - d) **versamento del diritto annuale e di iscrizione** da parte delle **imprese iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali** di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.
- Ricordiamo che il portale *Ecocamere.it* è disponibile a supporto delle imprese per gli adempimenti in materia ambientale.

LINK:

[Per accedere al portale ECOCAMERE clicca qui.](#)

4. D.L. N. 18/2020 - Credito d'imposta per le locazioni commerciali relative agli immobili di categoria C/1 - Solo se in regola con il canone - Esclusa la categoria D/8 - Ulteriori chiarimenti dall'Agenzia delle entrate

L'articolo 65, del D.L. n. 18/2020 (c.d. decreto "Cura Italia") prevede un credito d'imposta, a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, pari al **60% delle spese sostenute a marzo 2020 per canoni di locazione** purché relativi ad immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Per poter beneficiare del credito d'imposta il locatario deve quindi:

- **essere titolare di un'attività economica, di vendita di beni e servizi al pubblico**, oggetto di sospensione in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali;
- essere **intestatario di un contratto di locazione** di immobile rientrante nella categoria catastale C/1.

In questo modo agli esercenti di attività di vendita al dettaglio, soprattutto di ridotte dimensioni, **che hanno dovuto sospendere l'attività**, viene riconosciuto un parziale ristoro dei costi sostenuti per la locazione dell'immobile adibito all'attività al dettaglio e attualmente inutilizzato.

Sono escluse le attività non soggette agli obblighi di chiusura, in quanto identificate come essenziali (tra le quali, farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità).

L'Agenzia delle Entrate, con la **circolare n. 8 del 3 aprile 2020**, ha fornito una serie di risposte ai quesiti che sono stati sollevati sulle previsioni fiscali contenute nel D.L. n. 18/2020 (c.d. decreto "Cura Italia"), da parte di associazioni di categoria, strutture regionali dell'Agenzia, professionisti e altri contribuenti.

Tra le tematiche affrontate, al punto 3, ha fornito chiarimenti anche in merito alle questioni attinenti alle disposizioni relative al credito d'imposta per botteghe e negozi, di cui all'art. 65 del D.L. n. 18/2020.

Alla domanda se il credito d'imposta si applica anche ai contratti di locazione di immobili rientranti nella categoria catastale D8 - categoria non espressamente prevista dal citato articolo 65, che individuagli immobili rientranti nella categoria catastale D8 "Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni" - l'Agenzia ha risposto che il credito d'imposta per le locazioni commerciali riguarda **solamente gli immobili rientranti nella categoria catastale C/1** (botteghe e negozi), non compete in alcun modo per gli immobili D/8 e spetta **solo a chi ha pagato i canoni di locazione** in quanto - sempre secondo l'Agenzia delle Entrate - la finalità della norma è quella di **ristorare il contribuente da un costo effettivamente sostenuto**.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 8/2020 clicca qui.](#)

5. D.L. N. 18/2020 - SOSPENSIONE DEI TERMINI SUL LUOGO DI LAVORO - Le indicazioni dell'INAIL

L'INAIL, in relazione a quanto già stabilito dal D.L. n. 18/2020 (Decreto "Cura Italia"), fornisce, con la **circolare n. 13 del 3 aprile 2020**, le prime indicazioni circa la sospensione dei termini per il conseguimento delle prestazioni e la tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da Coronavirus sul posto di lavoro.

A causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, **a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020**, sono sospesi:

- il **decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'INAIL**;
- i **termini di decadenza e prescrizione delle prestazioni INAIL**;
- i **termini di revisione della rendita su domanda del titolare**, nonché su disposizione dell'INAIL, che scadano nel periodo indicato (art. 83, D.P.R. n. 1124/1965).

Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo della circolare n. 13/2020 clicca qui.](#)

6. D.L. N. 18/2020 - BONUS PER COLLABORATORI SPORTIVI - Fissate le modalità

Con Il **Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato di concerto con il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, del 6 aprile 2020** sono state definite le modalità di **presentazione delle domande** a Sport e Salute per ricevere il **bonus 600 euro** previsto dal D.L. n. 18/2020 (c.d. decreto "Cura Italia") per il mese di marzo 2020 a favore dei **collaboratori sportivi**.

Beneficiari dell'indennità sono i titolari di rapporti di collaborazione, già in essere alla data del 23 febbraio 2020 e ancora pendenti al 17 marzo 2020.

È inoltre espressamente prevista una priorità per i collaboratori sportivi che nel periodo d'imposta 2019 non abbiano percepito **compensi superiori a 10.000 euro** complessivi.

Possono accedere all'indennità i lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione con:

- **Federazioni Sportive Nazionali**;
- **Enti di Promozione Sportiva**;
- **Discipline Sportive Associate, Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche**.

Le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche devono essere iscritte, alla data di entrata in vigore del Decreto Legge "Cura Italia", nel Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI e che gli Organismi Sportivi devono essere riconosciuti, ai fini sportivi, dal CONI.

La domanda dovrà essere compilata esclusivamente attraverso la **piattaforma informatica**, attiva a **partire dalle ore 14:00 di martedì 7 aprile**, sul sito di Sport e Salute, **entro il 30 aprile 2020**. L'indennità viene erogata sul conto corrente indicato dal richiedente **entro 30 giorni dalla ricezione della domanda** e sino a concorrenza del fondo di 50 milioni di euro stanziato.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla piattaforma informatica e procedere alla richiesta clicca qui.](#)

7. BILANCI 2020 - Definita la maggiorazione dei diritti di segreteria dal decreto interministeriale 20 marzo 2020 (decreto OIC 2020) - Importi invariati rispetto al 2019

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il **decreto interministeriale del 20 marzo 2020 (decreto OIC 2020)**, con il quale ha definito la misura della **maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese**.

Il decreto, che riguarda il **finanziamento per l'anno 2020 dell'Organismo italiano di contabilità (OIC)**, è stato pubblicato nel sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico il 1° aprile 2020 ed ha i suoi effetti **a decorrere dal 1° gennaio 2020**.

La maggiorazione, anche per l'anno 2019, è di **2,70 euro** e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 17 luglio 2012, che passano, rispettivamente, a **euro 92,70** (su supporto informatico digitale) e a **euro 62,70** (con modalità telematica).

Per le **cooperative sociali** l'importo da corrispondere sarà pari a **euro 47,70**, se presentato su supporto digitale, e a **euro 32,70**, se presentato in modalità telematica.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento dei diritti di segreteria e per scaricare il testo del nuovo decreto e delle Tabelle dei diritti di segreteria aggiornate con le ultime novità clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento relativo alla redazione e agli adempimenti pubblicitari dei bilanci clicca qui.](#)

8. SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE (NCC) - Illegittimo l'obbligo di ritorno presso la rimessa prima dell'inizio del nuovo servizio - Sentenza della Corte Costituzionale che "premia" la tecnologia e tutela la concorrenza

Chi svolge il servizio di noleggio con conducente (NCC) non può essere obbligato a rientrare in rimessa prima di cominciare ogni prestazione.

Lo ha stabilito la **Corte costituzionale con la sentenza n. 56 depositata il 26 marzo 2020** spiegando che quest'obbligo comporta un **irragionevole aggravio organizzativo e gestionale** per il vettore NCC, costretto sempre a compiere "a vuoto" un viaggio di ritorno alla rimessa.

Inoltre, secondo la Corte **l'obbligo è sproporzionato rispetto all'obiettivo** di assicurare che il servizio sia rivolto a un'utenza specifica e non indifferenziata, poiché **la necessità di ritornare ogni volta in sede** per raccogliere le richieste che lì confluiscono **può essere superata** – senza interferire con il servizio di taxi – grazie alla possibilità, prevista dalla stessa legge, di **utilizzare gli strumenti tecnologici**.

La Corte, accogliendo parzialmente il ricorso della Regione Calabria contro lo Stato, ha perciò **dichiarato incostituzionale il D.L. 135 del 14 dicembre 2018** (successivamente convertito dalla L. n. 12 del 11 febbraio 2019), nella parte in cui, all'art. 10-bis, comma 1, lett. e), e in via consequenziale al comma 1, lett. f), e al comma 9, prevede che l'inizio e il termine di ogni singolo servizio di NCC devono avvenire presso le rimesse.

In particolare, il decreto-legge in questione (c.d. "*decreto semplificazioni*") ha modificato la legge quadro n. 21/1992 sostituendo il comma 4 dell'art. 11 con il seguente "*Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3, con ritorno alle stesse (...)*".

Tale obbligo comporta, ad avviso della Corte, un **irragionevole aggravio organizzativo e gestionale** per il vettore NCC, costretto sempre a compiere "a vuoto" un viaggio di ritorno alla rimessa.

L'obbligo è in ogni caso sproporzionato rispetto all'obiettivo di assicurare che il servizio sia rivolto a un'utenza specifica e non indifferenziata, poiché la necessità di ritornare ogni volta in sede per raccogliere le richieste che lì confluiscono può essere superata, senza interferire con il servizio di taxi, grazie alla possibilità, prevista dalla stessa legge, **di utilizzare gli strumenti tecnologici**.

Il rigido vincolo imposto dal legislatore – derogabile nei limitati casi previsti al nuovo comma 4-bis dell'art. 11 della legge n. 21 del 1992 e al comma 9 dell'art. 10-bis – "*si risolve infatti in un **aggravio organizzativo e gestionale irragionevole**, in quanto obbliga il vettore, nonostante egli possa prelevare e portare a destinazione uno specifico utente in ogni luogo, a compiere necessariamente un viaggio di ritorno alla rimessa "a vuoto" prima di iniziare un nuovo servizio. **La prescrizione non è solo in sé irragionevole** – come risulta evidente se non altro per l'ipotesi in cui il vettore sia chiamato a effettuare un servizio proprio dal luogo in cui si è concluso il servizio precedente – **ma risulta anche sproporzionata** rispetto all'obiettivo prefissato di assicurare che il servizio di trasporto sia rivolto a un'utenza specifica e non indifferenziata, in quanto travalica il limite della stretta necessità, considerato che tale obiettivo è comunque presidiato dall'obbligo di prenotazione presso la sede o la rimessa e da quello, previsto all'art. 3, comma 2, della legge n. 21 del 1992, di stazionamento dei mezzi all'interno delle rimesse (o dei pontili d'attracco)".*

In questa logica – si legge ancora nella sentenza - l'obbligo di ricevere le richieste di prestazioni e le prenotazioni presso la rimessa o la sede, anche con l'utilizzo di strumenti tecnologici, e l'obbligo di compilare e tenere un "foglio di servizio" (art. 11, comma 4, quarto, quinto e sesto periodo, della legge n. 21 del 1992, come sostituito dall'art. 10-bis, comma 1, lettera e), "costituiscono **misure non irragionevoli e non sproporzionate**".

Il carattere sproporzionato della misura non è superato – ma solo attenuato, rispetto alla previgente disciplina più restrittiva dettata dall'art. 29, comma 1-quater, del D.L. n. 207 del 2008 – dalla possibilità concessa al vettore di utilizzare, per l'inizio e il termine del servizio, una qualsiasi delle rimesse di cui disponga nell'ambito territoriale provinciale o di area metropolitana, di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 21 del 1992, come sostituito dal comma 1, lettera a), dell'art. 10-bis.

Deve essere dichiarata dunque l'illegittimità costituzionale dell'art. 10-bis, comma 1, lettera e), del d.l. n. 135 del 2018, nella parte in cui ha sostituito il secondo periodo del comma 4 dell'art. 11 della legge n. 21 del 1992.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato dell'Ufficio stampa della Corte Costituzionale clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza n. 56/2020 clicca qui.](#)

9. PNEUMATICI FUORI USO (PFU) - Pubblicato il regolamento che reca la disciplina dei tempi e delle modalità attuative dell'obbligo di gestione

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 8 aprile 2020, il Decreto 19 novembre 2019, n. 182, recante "**Regolamento recante la disciplina dei tempi e delle modalità attuative dell'obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**".

In particolare, il decreto – che **entrerà in vigore il prossimo 23** aprile - disciplina i tempi e le modalità attuative dell'obbligo dei produttori o degli importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso (PFU) pari a quelli degli pneumatici dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale.

Le disposizioni di cui al **Capo II** del presente decreto (recante "*Disposizioni relative al mercato del ricambio*" – Artt. 3 - 8) si applicano ai **produttori e agli importatori che immettono pneumatici nel mercato del ricambio**.

Per "**mercato del ricambio**" si intende il mercato in cui vengono commercializzati pneumatici nuovi, usati o ricostruiti, destinati all'installazione sui veicoli, diversi da quelli montati su veicoli nuovi o su veicoli importati.

Le disposizioni di cui al **Capo III** (recante "*Disposizioni relative al mercato di primo equipaggiamento*" – Art. 9) si applicano agli pneumatici montati su veicoli ricadenti nel campo di applicazione del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (recante "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori

uso”) o dell'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (recante “Norme in materia ambientale”), rubricato “Veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209”.

Sono esclusi dagli obblighi previsti dal presente decreto:

- a) gli pneumatici per bicicletta;
- b) le camere d'aria, i relativi protettori (flap) e le guarnizioni in gomma;
- c) gli pneumatici per aeroplani e aeromobili in genere.

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto – secondo quanto stabilito all'art. 7 – dovrà essere istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il **registro informatico nazionale di produttori e importatori di pneumatici** soggetti agli obblighi di gestione di PFU.

Sistemi individuali e forme associate di gestione esistenti e operanti alla data del 23 aprile 2020, hanno **tempo fino al 23 ottobre 2020 per comprovare l'avvenuto adeguamento alle nuove regole.**

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

10. MARCHI STORICI DI INTERESSE NAZIONALE - Pubblicato il decreto direttoriale che dà il via alle iscrizioni nel registro speciale a decorrere dal 16 aprile

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 7 aprile 2020, il **decreto direttoriale 27 febbraio 2020**, recante “*Modalità applicative per l'iscrizione al registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale*”.

Ricordiamo che con il **decreto 10 gennaio 2020** è stata dettata la disciplina dell'iscrizione al **registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale** ed è stato individuato il logo «Marchio storico di interesse nazionale».

In particolare il decreto stabilisce che l'iscrizione al registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale deve essere effettuata attraverso istanza e che l'esame delle istanze di iscrizione al registro speciale pervenute, debba concludersi entro sessanta giorni, nel caso di marchio registrato, o entro centottanta giorni, nel caso di marchio non registrato.

Con l'attuale provvedimento del direttore generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico vengono ora stabiliti **gli aspetti procedurali nonché il termine di decorrenza per la presentazione delle istanze di iscrizione al registro speciale**, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 gennaio 2020.

L'istanza di iscrizione al registro speciale può essere presentata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi **esclusivamente in via telematica**, attraverso il portale on line dedicato.

Per la presentazione dell'istanza è dovuto il solo **pagamento dell'imposta di bollo di importo pari a euro quindici** da assolvere secondo le modalità indicate dal sistema di deposito telematico (art. 2).

L'Ufficio, ricevuta l'istanza, con la prevista documentazione prevista all'art. 3, effettua l'istruttoria volta a verificare che il marchio sia registrato da almeno cinquanta anni e rinnovato con continuità nel tempo o, nel caso di marchio non registrato, che vi sia un uso effettivo e continuativo da almeno cinquanta anni.

L'Ufficio, nelle ipotesi di carenza di documentazione e, in ogni caso, ove ritenuto necessario, procede a emettere rilievo assegnando un termine per la risposta non superiore a venti giorni.

Al termine dell'istruttoria, che si conclude **entro sessanta giorni nel caso di marchio registrato o entro centottanta giorni nel caso di marchio non registrato**, l'Ufficio decide sull'istanza di iscrizione con un provvedimento di accoglimento o di rifiuto (art. 4).

Le istanze di iscrizione al registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale **possono essere presentate a decorrere dal 16 aprile 2020** (art. 6).

Con l'iscrizione al registro speciale, secondo quanto stabilito all'art. 5 del decreto del 10 gennaio 2020, si acquisisce la facoltà di utilizzare, **per finalità commerciali e promozionali**, il logo «Marchio storico di interesse nazionale», il cui esemplare è raffigurato nell'allegato A del citato decreto.

Il logo «Marchio storico di interesse nazionale», non costituisce, tuttavia, un titolo di proprietà industriale, e può essere utilizzato, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 6, solo con riferimento ai prodotti e servizi cui si riferisce il marchio iscritto nel registro speciale e deve essere esattamente riprodotto secondo il manuale d'uso riportato nell'allegato A al decreto del 10 gennaio 2020.

L'iscrizione, secondo quanto stabilito dall'art. 4 del decreto del 10 gennaio 2020, **ha durata illimitata e non è soggetta a rinnovo.**

La stessa può, tuttavia, essere oggetto di richiesta di cancellazione da parte del titolare o del licenziatario tramite apposita istanza di rinuncia, da depositare con le medesime modalità di deposito dell'istanza di iscrizione.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale per l'iscrizione nel registro clicca qui.](#)

11. AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE - In vigore le nuove Linee Guida per la sottoscrizione elettronica di documenti informatici

Con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 4 aprile 2020, del comunicato dell'Agenzia per l'Italia digitale relativo alla determinazione n. 157 del 23 marzo 2020 con cui sono state adottate, sono entrate in vigore le nuove «**Linee Guida contenenti le Regole Tecniche per la sottoscrizione elettronica di documenti informatici ai sensi dell'art. 20 del CAD**».

Le linee guida sono state emanate al termine del naturale percorso di consultazione pubblica, che si è svolto dal 21 novembre al 28 dicembre 2019 e sono entrate in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Obiettivo delle Linee Guida è quello di **favorire il processo di completa digitalizzazione dei documenti**.

L'articolo 20 del CAD dispone il soddisfacimento del requisito della forma scritta e l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice Civile del documento informatico formato previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.

Le presenti Linee guida – si legge al punto 2 - **regolano le modalità atte a garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.**

Destinatari delle Linee guida sono **i fornitori di servizi** e **i gestori dell'identità** che intendono realizzare quanto previsto dal sopracitato articolo 20; **gli utenti in qualità di fruitori del servizio**.

Le presenti linee guida sono applicabili anche dai soggetti aggregatori

Come precisato dal Consiglio di Stato - nell'ambito del parere reso sullo schema di decreto legislativo del correttivo al CAD, N° 2122/2017 del 10 ottobre 2017 - le Linee Guida adottate da AgID, ai sensi dell'articolo 71 del CAD, **hanno carattere vincolante e assumono valenza erga omnes**.

Ne deriva che, nella gerarchia delle fonti, anche le presenti Linee Guida sono inquadrate come un **atto di regolamentazione**, seppur di natura tecnica, con la conseguenza che esse sono pienamente azionabili davanti al giudice amministrativo in caso di violazione delle prescrizioni ivi contenute.

Grazie all'entrata in vigore delle Linee Guida, sarà possibile firmare atti e contratti anche attraverso il **Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)** con lo stesso valore giuridico della firma autografa, soddisfacendo, così, il requisito della forma scritta e producendo gli effetti dell'art. 2702 del Codice civile.

I cittadini avranno così a disposizione anche un altro strumento digitale per sottoscrivere documenti con validità giuridica, oltre alla già esistente **firma elettronica qualificata**.

Le nuove regole disciplinano le modalità con cui i fornitori di servizi online possono permettere agli utenti di sottoscrivere atti e contratti tramite la loro identità digitale.

Il sistema può essere utilizzato sia dai fornitori di servizi privati sia dalle Pubbliche Amministrazioni e consente di sostituire la firma autografa nella quasi totalità dei casi.

LINK:

[Per scaricare il testo delle Linee Guida clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della determinazione n. 157 del 23 marzo 2020 clicca qui.](#)

12. CONTRATTI DI CREDITO AI CONSUMATORI - L'informativa deve indicare chiaramente il termine per il recesso - Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea

I contratti di credito ai consumatori devono menzionare in modo chiaro e conciso le modalità di calcolo del termine di recesso.

Per le **informazioni obbligatorie**, la cui comunicazione al consumatore determina il momento a partire dal quale si calcola il termine di recesso, **non è sufficiente un rinvio "per relationem" a una norma nazionale, che a sua volta rinvia ad altre norme nazionali.**

Lo ha affermato la **Corte di Giustizia dell'Unione europea**, con la "**sentenza Kreissparkasse Saarlouis**" del 26 marzo 2020 (causa C-66/19), con la quale si stabilisce che:

1) l'articolo 10, paragrafo 2, lettera p), della **direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008**, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che le modalità di calcolo del periodo di recesso, previste dall'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva stessa, ricadono nelle **informazioni che devono figurare, in modo chiaro e conciso, in un contratto di credito**, in applicazione della disposizione medesima;

2) l'articolo 10, paragrafo 2, lettera p), della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che **osta a che un contratto di credito**, per quanto attiene alle informazioni di cui all'articolo 10 di tale direttiva, **rinvii ad una disposizione nazionale facente a sua volta rinvio ad altre disposizioni della normativa dello Stato membro in questione.**

Il caso specifico. Nel 2012, un consumatore ha sottoscritto, presso un istituto di credito, la Kreissparkasse Saarlouis, un mutuo assistito da garanzie reali per un importo di EUR 100 000, al tasso debitore annuo fisso del 3,61%, fino al 30 novembre 2021.

Il contratto di mutuo prevede che il mutuatario disponga di 14 giorni per recedere dal contratto e che tale termine inizia decorrere dopo la conclusione del contratto, ma non prima che il mutuatario abbia ricevuto tutte le informazioni obbligatorie specificate da una determinata disposizione del codice civile tedesco.

Il contratto non elenca dette informazioni, sebbene la loro comunicazione al consumatore determini il momento a partire dal quale si calcola il termine di recesso.

Esso si limita a rinviare ad una disposizione del diritto tedesco la quale rinvia, a sua volta, ad altre disposizioni del diritto tedesco.

All'inizio del 2016, il consumatore ha comunicato alla Kreissparkasse il suo recesso dal contratto.

La Kreissparkasse ritiene di aver debitamente informato il consumatore in merito al suo diritto di recesso e che il termine previsto per l'esercizio di tale diritto fosse già scaduto.

Il Landgericht Saarbrücken (Tribunale del Land, Saarbrücken, Germania), adito dal consumatore, si chiede se quest'ultimo sia stato correttamente informato in merito al periodo durante il quale poteva esercitare il suo diritto di recesso.

Tale giudice ha quindi adito la Corte di giustizia affinché interpreti la direttiva relativa ai contratti di credito ai consumatori (Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio).

Nella sua sentenza odierna, la Corte dichiara che la direttiva, che mira a garantire ai consumatori un livello elevato di tutela, dev'essere interpretata nel senso che i contratti di credito ai consumatori devono menzionare in modo chiaro e conciso le modalità di calcolo del termine di recesso. L'efficacia del diritto di recesso sarebbe altrimenti seriamente affievolita.

Inoltre, la direttiva osta a che un contratto di credito rinvii ad una disposizione nazionale, facente a sua volta rinvio ad altre disposizioni del diritto nazionale, per quanto attiene alle informazioni obbligatorie la cui comunicazione al consumatore determina il momento a partire dal quale si calcola il termine di recesso. Infatti, nel caso di un doppio rinvio come quello di cui trattasi, il consumatore non è in grado, sulla base del contratto, né di determinare la portata del proprio impegno contrattuale, né di controllare se tutti gli elementi richiesti figurino nel contratto da lui concluso, né, a maggior ragione, di verificare se il termine di recesso di cui può fruire abbia iniziato a decorrere.

Nella specie, la Corte rileva che il rinvio nel contratto di cui trattasi alle disposizioni tedesche non soddisfa il requisito di portare a conoscenza del consumatore, in modo chiaro e conciso, il periodo durante il quale il diritto di recesso può essere esercitato e le altre condizioni per esercitarlo.

Nel Comunicato stampa viene infine aggiunta un **informazione importante**: "Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione.

La Corte non risolve la controversia nazionale. **Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte.** Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.”.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa della Corte di giustizia della CE clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo integrale della sentenza della Corte di giustizia della CE clicca qui.](#)



13. CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA

3.0. - Online il nuovo servizio per i cittadini "Entra con CIE"

In questo periodo di emergenza dovuta al Covid_19, ci viene concesso l'utilizzo di una nuova applicazione che ci permette di accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione senza uscire dalla nostra abitazione.

A decorrere **dal 7 aprile 2020**, il Ministero dell'Interno e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato hanno, infatti, reso disponibile una **nuova modalità di identificazione**.

Ci si potrà identificare pertanto grazie ai servizi online attraverso la CIE (Carta d'Identità Elettronica 3.0). Per molti servizi digitali già offerti dalla Pubblica Amministrazione, tra cui quelli previdenziali o sanitari ed anagrafici che già permettono l'accesso con la CIE, i cittadini potranno accedere direttamente da casa con ulteriore semplicità.

Basterà identificarsi tramite **"Entra con CIE"**, senza dovere più utilizzare un dispositivo di lettura contactless collegato al computer. Il tutto comodamente attraverso il proprio smartphone con l'applicazione **"CIE ID"**.

Il servizio è già disponibile per il sistema operativo Android e a breve sarà esteso anche ai sistemi iOS.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al messaggio Twitter del Poligrafico e Zecca dello Stato clicca qui.](#)

Altre notizie in breve

1) INIZIATIVE DELLE REGIONI A VANTAGGIO DEI CONSUMATORI - Proroga del termine di realizzazione - Con **Decreto direttoriale del 31 marzo 2020**, pubblicato sul sito del Ministero dello sviluppo economico il 2 aprile 2020, a seguito dell'emergenza sanitaria, il termine di realizzazione dei programmi finanziati nell'ambito del bando per il finanziamento di programmi regionali di cui al decreto direttoriale 17 giugno 2019 e s.m. **è prorogato a 24 mesi.**

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto direttoriale clicca qui.](#)

2) 5 PER MILLE – Pubblicato l'elenco permanente 2020 - Con un comunicato stampa del 1° aprile 2020 l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile l'**elenco permanente 2020** degli iscritti al riparto del **5 per mille dell'IRPEF**, che comprende sia gli enti che hanno presentato regolare domanda e dichiarazione sostitutiva lo scorso anno sia quelli già presenti nella lista 2018.

Nello specifico, sono state pubblicate le **liste aggiornate** degli enti non tenuti a ripresentare annualmente richiesta e dichiarazione sostitutiva.

L'elenco permanente degli enti iscritti 2020 aggiorna e integra quello pubblicato nel 2019. In particolare, sono stati inseriti gli enti regolarmente iscritti nell'anno 2019 in presenza dei requisiti previsti dalla norma e sono state apportate le modifiche conseguenti alle revocche dell'iscrizione trasmesse dagli enti e alle verifiche effettuate dalle amministrazioni competenti.

Gli enti che sono presenti nell'elenco permanente degli iscritti 2020 non sono tenuti a trasmettere nuovamente la domanda telematica di iscrizione al 5 per mille e a inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente amministrazione.

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa e scaricare l'elenco degli iscritti suddiviso per categoria clicca qui.](#)

3) D.L. N. 18/2020 - CHIARIMENTI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - L'Agenzia delle Entrate, con la **circolare n. 8 del 3 aprile 2020**, fornisce una serie di risposte ai quesiti che sono stati sollevati sulle previsioni fiscali contenute nel D.L. n. 18/2020 (c.d. decreto "Cura Italia"), da parte di associazioni di categoria, strutture regionali dell'Agenzia, professionisti e altri contribuenti.

Tra le tematiche affrontate, le proroghe e le sospensioni dei termini per i versamenti e gli adempimenti, le misure specifiche a sostegno delle imprese e dei lavoratori, la sospensione delle attività degli enti impositori, nonché quella dei versamenti relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione. Sono, inoltre, forniti chiarimenti sulle erogazioni liberali.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 8/2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa clicca qui.](#)

4) CUNEO FISCALE - È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 4 aprile 2020 la **legge 2 aprile 2020, n. 21** recante la «*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente*», unitamente al testo coordinato del decreto legge.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge n. 3/2020 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 21/2020 clicca qui.](#)

5) REVISORI LEGALI – Dal 6 aprile disponibile la formazione online 2020 - Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha avvisato gli iscritti al registro della revisione legale dei conti che la piattaforma digitale della formazione del Ministero è **accessibile da lunedì 6 Aprile**.

La normativa prevede che il revisore iscritto al registro dovrà **maturare ogni anno venti crediti**, di cui almeno dieci nelle materie caratterizzanti. I corsi di formazione dovranno avere ad oggetto i contenuti elencati nel programma annuale, adottato, in relazione all'anno 2020.

L'obbligo formativo è in ragione dell'iscrizione e non rilevano la titolarità di incarichi, l'età anagrafica o di iscrizione o qualsiasi condizione dell'iscritto.

LINK:

[Per accedere al portale della revisione legale clicca qui.](#)

6) D.L. N. 23/20202 - DECRETO LIQUIDITA' - **Pronta la lettera-circolare dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI)** che spiega a tutti gli associati le modalità con le quali concedere i finanziamenti coperti da garanzia pubblica, da parte di SACE e del fondo di garanzia per le PMI.

L'ABI ha diffuso, presso tutti gli associati, la **circolare 9 aprile 2020** con cui fornisce una tempestiva informazione sulle disposizioni contenute nel D.L. n. 23/2020 (c.d. "Decreto Liquidità"), voluto dal Governo per assicurare sostegno finanziario alle imprese in difficoltà economica a causa dell'emergenza da Coronavirus.

La circolare mira a dare da subito tutti gli elementi per applicare la norma in tempi brevi, richiamando peraltro gli associati alla massima attenzione e all'immediato impegno attuativo, stante la grossa mole di richieste che ci si attende investirà gli istituti bancari già a partire dai prossimi giorni.

Con la circolare, l'ABI traduce le disposizioni del decreto legge in definizioni puntuali per gli istituti di credito, circoscrivendo il **perimetro delle attività**, i **soggetti beneficiari**, i **costi** e le **condizioni** dei prestiti bancari che beneficeranno della garanzia pubblica.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Repubblica italiana
I provvedimenti scelti per voi
(dal 1° al 10 Aprile 2020)

1) D.P.C.M. 1° aprile 2020: Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Legge 2 aprile 2020, n. 21: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente. (Gazzetta Ufficiale n. 90 del 4 aprile 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge n. 3/2020 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 21/2020 clicca qui.](#)

3) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Decreto 10 marzo 2020: Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde. (Gazzetta Ufficiale n. 90 del 4 aprile 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Decreto 10 marzo 2020: Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari. (Gazzetta Ufficiale n. 90 del 4 aprile 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Ministero della salute - Decreto 2 aprile 2020: Modalità semplificate da osservare per ottenere il permesso di esportazione, importazione e transito di sostanze stupefacenti e psicotrope. (Gazzetta Ufficiale n. 91 del 6 aprile 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 30 gennaio 2020: Piano preventivo dei costi e delle tariffe di funzionamento del registro pubblico delle opposizioni per l'anno 2020. (Gazzetta Ufficiale n. 91 del 6 aprile 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 27 febbraio 2020: Modalità applicative per l'iscrizione al registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale (Gazzetta Ufficiale n. 92 del 7 aprile 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. (Gazzetta Ufficiale n. 93 del 8 aprile 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

9) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Decreto 19 novembre 2019, n. 182: Regolamento recante la disciplina dei tempi e delle modalità attuative dell'obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (Gazzetta Ufficiale n. 93 del 8 aprile 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

10) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Decreto 27 febbraio 2020: Caratteristiche, diciture, modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata, nonché caratteristiche e modalità applicative dei sistemi di controllo e tracciabilità alternativi. (Gazzetta Ufficiale n. 93 del 8 aprile 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

11) Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23: Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. (Gazzetta Ufficiale n. 94 del 8 aprile 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Unione europea
I provvedimenti scelti per voi
(dal 1° al 10 Aprile 2020)

1) Decisione (UE) 2020/491 della Commissione del 3 aprile 2020 relativa all'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA concesse all'importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di Covid-19 nel corso del 2020. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 103 del 3 aprile 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione clicca qui.](#)